

Comune di VIGGIANO
Provincia di POTENZA



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI FOGNATURA IN ZONE RURALI**

CAPO I

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ente Gestore e norme per l'erogazione del Servizio di Fognatura)

Il presente Regolamento si applica agli Utenti della rete fognante presente nelle Contrade rurali ricadenti in zona "Vigne" del Comune di Viggiano e precisamente alla rete fognaria che si sviluppa lungo via Pellettieri, via Comunale San Giovanni e parte delle strade comunali denominate comunale in direzione casino Pisani e Comunale Barbiera. Esso regola le modalità di erogazione del Servizio ed i rapporti tra il Comune di Viggiano, che in seguito per brevità sarà indicato come "*Gestore*", e gli abitanti di tali contrade che usufruiranno del servizio, in seguito indicati come *Utenti finali*. Copia del presente Regolamento sarà in ogni caso reperibile sul sito internet del Comune di Viggiano.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Comune di Viggiano. Dal momento dell'entrata in vigore, i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dal Gestore e sottoscritti dagli Utenti nei termini fissati nel **Capo II** del presente Regolamento e alle condizioni tutte ivi previste. Ogni variazione e/o integrazione al presente Regolamento potrà essere approvata dal Comune di Viggiano.

Art. 2

(Servizio di fognatura)

Il Comune di Viggiano gestisce, nelle zone indicate nell'art. 1, il Servizio di fognatura e la progettazione e gestione dei sistemi di reti di fognature.

Art. 3

(Definizioni)

Nell'ambito del presente Regolamento valgono le definizioni appresso riportate.

GESTORE: Comune di Viggiano – via Roma 51 – 85059 – Viggiano (PZ)

UTENTE: persona fisica o giuridica destinataria del Servizio, intestatario del contratto di somministrazione alle condizioni previste dal presente Regolamento.

DERIVAZIONE FOGNARIA: impianto su proprietà pubblica che permette l'immissione in fognatura di acque reflue. Esso ha origine dall'innesto con la condotta fognaria principale e comprende la tubazione d'allacciamento fino al punto di consegna del servizio, così come avanti definito.

SCARICO: qualsiasi immissione diretta o indiretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, secondo le modalità che verranno di seguito indicate.

PUNTO DI CONSEGNA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA: è rappresentato, di norma, dal punto di mezzeria del sifone a doppia ispezione posto all'interno del pozzetto al limite della proprietà pubblica. In assenza di pozzetto sifonato o quando lo stesso è posto oltre il limite della proprietà pubblica, il punto di consegna del servizio di fognatura coincide con limite medesimo.

FOGNATURA: l'insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che canalizzano le acque diverse da quelle meteoriche e di dilavamento unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE: il complesso di opere civili ed elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico-meccanici, e/o biologici e/o chimici, così come specificato dalla normativa vigente.

Art. 4

(Servizio di fognatura)

Il gestore somministra il servizio di fognatura nel rispetto di quanto fissato nel presente Regolamento.

E' vietata, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'erogazione del servizio di fognatura per le opere prive di permesso di costruire, nonché per opere realizzate in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.

Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", indicante gli estremi del permesso di costruire o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo.

Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.

Le richieste di somministrazione sono limitate alle zone servite dalla rete fognante, come risulta dal progetto agli atti del Comune di Viggiano.

Art. 5

(Servizio di depurazione)

Il servizio di depurazione dei reflui canalizzati all'interno della rete fognaria di proprietà del Comune di Viggiano, è garantito dal "*Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza*".

La rete fognante convoglia, infatti, i reflui all'interno della rete consortile e, mediante quest'ultima, all'interno del depuratore a servizio dell'area Industriale di Viggiano, alla Contrada Cembrina. Nel pozzetto di confluenza tra la rete fognaria di proprietà del Comune di Viggiano e la rete fognaria del Consorzio ASI è ubicato un misuratore di portata per il controllo complessivo dei reflui immessi.

Il convogliamento e l'immissione dei reflui della rete fognante all'interno dei collettori di proprietà del *Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza*, da parte del Comune di Viggiano, non avviene a titolo gratuito. Il Comune di Viggiano, con la stipula della summenzionata convenzione, si impegna a corrispondere al *Consorzio Industriale* la somma di euro 0,21 (euro zero e centesimi ventuno) per ogni metro cubo di refluo immesso.

Art. 6

(Uso delle opere di fognatura e depurazione)

Il Gestore somministra il servizio di fognatura esclusivamente per gli usi domestici, così come classificati dal presente regolamento. La fognatura non può servire immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.

E' vietato scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento. Resta altresì vietata qualsiasi utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco dello stesso, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti.

CAPO II CONTRATTI

Art. 7

(Richiesta di somministrazione)

Per ottenere la somministrazione del servizio di fognatura, l'Utente interessato deve presentare al Gestore l'apposito modulo per la richiesta, predisposto dallo stesso Gestore, debitamente compilato e sottoscritto. Il modulo di richiesta (*Allegato "C" del presente Regolamento*) è disponibile presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Viggiano ed è anche scaricabile dal sito web www.comuneviggiano.it. Il Gestore non può sottrarsi all'obbligo di erogare il Servizio, se non in presenza di oggettivi impedimenti, quali:

- limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti;
- difformità dell'impianto interno rispetto alle prescrizioni del presente Regolamento;
- morosità determinata da fatture relative a prestazioni effettuate dal Gestore a favore dell'Utente.

La domanda, da presentarsi in bollo, sarà corredata, inoltre, del nulla osta scritto rilasciato dalla proprietà dell'immobile, se diversa dal richiedente, alla esecuzione di eventuali opere necessarie e, in ogni caso, per soddisfare la richiesta di somministrazione. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall'interessato le spese per oneri di istruttoria pari ad euro 100,00 (cento euro e zero centesimi), su conto corrente postale n. 14378855 intestato a: Comune di Viggiano – Servizio di Tesoreria – recante la causale "*allaccio fognario aree rurali – spese per istruttoria*", ovvero attraverso Bonifico Bancario c/o Banca Popolare di Bari IBAN IT92 M054 2404 2970 0002 0400 887.

Il Gestore potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato dal richiedente.

Art. 8

(Titolarità dei contratti di utenza)

Le somministrazioni sono effettuate esclusivamente a favore del proprietario o di chiunque abbia titolo riconosciuto all'uso dell'unità immobiliare (affittuario, comodatario o titolare di altro diritto reale di godimento). Il titolo in base al quale viene richiesto l'allacciamento deve essere attestato, anche a mezzo di autocertificazione, al momento della presentazione della richiesta al Gestore.

Ove la richiesta sia presentata da persona diversa dal proprietario - tranne che si tratti del conduttore o del comodatario - quest'ultimo risponde in solido col richiedente l'allacciamento per gli obblighi contrattuali ed è tenuto, a tal fine, a sottoscrivere il contratto di utenza.

Il richiedente deve mettere a disposizione del Gestore la documentazione tecnica necessaria all'effettuazione dell'allacciamento. Il Servizio viene garantito al punto di consegna, per singolo utente e per ogni singolo uso.

Art. 9
(Preventivo)

L'Utente può avvalersi del Gestore per la realizzazione degli allacci fognari. In tal caso, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso. Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche di esecuzione del lavoro, sulla base delle prescrizioni fornite dal Gestore, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire. Il preventivo avrà validità 60 giorni dalla data di comunicazione all'Utente e riporterà anche indicazioni dell'opera e dei tempi di realizzazione.

Art. 10
(Contratto di somministrazione del servizio)

1. L'erogazione del servizio di fognatura avverrà dopo la sottoscrizione, da parte del richiedente, del contratto di utenza - nel quale sono precisati gli obblighi e i diritti delle parti.
2. Il contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione del medesimo da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta.
3. Nel caso di persona fisica, il richiedente può farsi rappresentare da un terzo munito di apposita delega; nel caso di persona giuridica il contratto deve essere stipulato dal legale rappresentante; e ammesso alla sottoscrizione chi dispone di procura speciale o generale.
4. Per avere diritto alla erogazione del servizio il richiedente, salvo che non provveda direttamente alla realizzazione della derivazione stessa, dovrà provvedere al versamento dell'importo delle spese di allacciamento, secondo le modalità e termini indicate nello specifico articolo del presente regolamento.
5. In ogni caso dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il Gestore alla fornitura del servizio.
6. Il Gestore darà avvio alla fornitura dalla data del completamento dei lavori di allacciamento, certificata da verbale del Responsabile incaricato controfirmato in loco dal richiedente.
7. In ogni caso, compresi quelli di subentro, voltura e innovazione, il richiedente dovrà versare, all'atto della stipula del nuovo contratto, un deposito cauzionale a garanzia degli impegni assunti il cui ammontare, determinato in relazione alla tipologia di utenza, è indicato negli allegati al presente Regolamento e del quale potrà essere richiesto l'aggiornamento anche in corso di utenza. Il Gestore, in caso di insolvenza dell'Utente, potrà incamerare tale deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per altre azioni derivanti da inadempienza del presente Regolamento e della legge. Nel caso in cui l'Utente opti per la domiciliazione bancaria delle fatture, il Gestore provvederà alla restituzione della cauzione versata. Resta inteso che in caso di revoca della domiciliazione bancaria, il Gestore provvederà ad addebitare nuovamente la cauzione sulla prima fattura utile.
8. Restano a carico dell'Utente le spese di registrazione del contratto in caso d'uso, nonché l'imposta di bollo. Il Gestore provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, al domicilio fiscale dell'utente ovvero al recapito indicato espressamente in contratto, se diverso da quello fiscale. Resta l'obbligo per l'Utente di comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con raccomandata A/R, ovvero con comunicazione diretta presso gli sportelli del Gestore che ne attesterà il ricevimento.

Art. 11

(Durata dei contratti)

I contratti di somministrazione sono di norma a tempo indeterminato.

Art. 12

(Interruzione del servizio)

Il Gestore garantisce una erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del Servizio dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori.

Art. 13

(Recesso dal contratto)

1. I titolari delle utenze che intendono recedere dal contratto di somministrazione devono dare comunicazione scritta di disdetta al Gestore. In mancanza di tale disdetta, i titolari restano gli unici responsabili nei confronti del Gestore e dei terzi e ne rispondono per ogni implicazione sia di carattere civile che penale. In ogni caso non è possibile disdettare l'utenza che non sia in regola con i pagamenti.
2. Il Gestore entro i trenta giorni successivi, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla rimozione e/o chiusura del sifone in cui si innesta la derivazione dell'Utente. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il pozzetto sifonato non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente del contratto deve garantire al personale incaricato dal Gestore l'accesso per l'esecuzione delle operazioni di cessazione dell'utenza.
3. E' fatto obbligo all'Utente di comunicare al Gestore ogni modifica, successivamente intervenuta, che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

Art. 14

(Subentro di utenza)

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. L'istituto del subentro è riservato al coniuge, o altro erede, alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso. Il subentrante assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e pertanto ad esso sarà inviata l'ultima fattura relativa ai consumi registrati fino alla data del subentro e comprendente il riaccredito del deposito cauzionale depositato. Il subentrante dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento della relativa imposta di bollo e al versamento del deposito cauzionale, stabilito dal Gestore in relazione alle caratteristiche dell'utenza.

Art. 15

(Voltura di utenza)

Si ha voltura dell'utenza quando il titolare del contratto dà disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto. Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio di fognatura deve sempre stipulare un nuovo contratto di utenza, provvedendo al versamento degli oneri previsti. La voltura dell'utenza decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte dell'utente. I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto. L'originario titolare del contratto dovrà dare comunicazione della disdetta e della voltura indicando le generalità del subentrante nei modi previsti dal presente Regolamento; in mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi rimane il titolare del contratto.

Art. 16

(Sospensione della somministrazione del Servizio)

Il Gestore, con l'esclusione dei casi singolarmente previsti, dopo aver notificato all'Utente, senza alcun esito positivo, le irregolarità riscontrate, si riserva il diritto di sospendere la fornitura nei seguenti casi:

- a) accesso impedito al Gestore per effettuare eventuali controlli;
- b) mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal Gestore;
- c) accertamento di anomalie negli impianti interni di fognatura;
- d) mancato pagamento di n. 2 fatture successive, salva, comunque, la successiva risoluzione del contratto;

Il Gestore ha l'obbligo, prima di procedere con la sospensione del Servizio di dare all'Utente un preavviso di 30 giorni.

Art. 17

(Scarichi abusivi)

1. E' fatto assoluto divieto di scaricare abusivamente reflui all'interno della rete fognaria di proprietà del Gestore. Sono ritenuti abusivi tutti i gli scarichi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti del Gestore se non espressamente autorizzati dallo stesso. Gli scarichi sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso della rete fognaria per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate ed autorizzate;
2. Tutti gli scarichi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge, fermo restando in ogni caso l'adozione di ogni opportuno intervento teso alla rimozione immediata dell'abuso in corso.

Art. 18

(Risoluzione del contratto)

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi dettagliati nello specifico articolo, senza che l'Utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venir meno la causa della sospensione, il Gestore, intenderà risolto di diritto il contratto di somministrazione, senza necessità di ricorso all'autorità giudiziaria.

1. Il contratto potrà essere risolto, inoltre, per:
 - a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
 - b) distruzione dell'immobile;
 - c) uso diverso del servizio da quello stabilito in contratto;
 - d) esecuzione di altre derivazioni ed allacci non autorizzati o sub fornitura del servizio;
 - e) revoca della autorizzazione allo scarico;
2. Nei casi di risoluzione del contratto, l'Utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la rimozione della presa stradale e del contatore, e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.
3. Nel caso di calamità naturali, opportunamente certificate dagli Enti competenti, che rendano l'immobile inagibile l'utente non dovrà versare nessun onere per le procedure di distacco e riattivazione dell'utenza. Qualora la ricostruzione dell'immobile comporti la variazione degli impianti interni e, dunque, dei punti di consegna, restano a carico dell'Utente le spese di spostamento e ricostruzione delle relative derivazioni.

Art. 19

(Decesso dell'Utente)

1. In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dall'Utente deceduto. Entro 3 mesi dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Gestore mediante lettera raccomandata A/R ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto.
2. Il Gestore, qualora venga a conoscenza del decesso, senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà alla sospensione della somministrazione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 20

(Riattivazione del Servizio)

1. L'Utente interessato alla riattivazione del Servizio, precedentemente cessato per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di servizio di fognatura a suo nome.

CAPO III

REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI E PRESCRIZIONI

Art. 21

(Allacciamenti)

1. L'Utente è tenuto a sostenere le spese relative alla costruzione delle opere necessarie per la realizzazione dell'allacciamento, nelle forme e nei modi come di seguito indicato nel presente regolamento e nel rigoroso rispetto delle prescrizioni indicate negli elaborati grafici di cui all'Allegato "B" – *Particolari costruttivi*.
2. Spetta al Gestore determinare, e comunicare al richiedente, le caratteristiche delle opere di derivazione con particolare riferimento al tracciato delle stesse, all'allocazione dei pozzetti dotati di sifone di ispezione presenti nei pressi dell'abitazione da servire,
3. Sulle opere di convogliamento degli scarichi, compresi il sifone e relativo pozzetto di ispezione, il Gestore si riserva di effettuare ogni opportuna verifica circa il corretto funzionamento delle stesse.
4. Il richiedente la somministrazione del servizio prima della sottoscrizione del contratto è tenuto al versamento dei relativi oneri come stabilito negli allegati al presente Regolamento.
5. Successivamente al pagamento della somma richiesta, e previo rilascio delle autorizzazioni necessarie, il Gestore provvede ad eseguire e collaudare i lavori di allacciamento.
6. Per le derivazioni di fognatura, laddove non presente, è fatto d'obbligo a spese del richiedente di realizzare idoneo pozzetto dotato di sifone a doppio tappo e realizzato conformemente alle prescrizioni di cui ai tipi e particolari costruttivi indicati nell'Allegato B del presente Regolamento.
7. La parte a valle di detto sifone a doppia ispezione, all'interno della quale si innesterà l'impianto interno consentirà di verificare il refluo scaricato dallo stesso.
8. Resta a carico dell'Utente, ma è anche facoltà del Gestore, la manutenzione del sifone e del pozzetto di ispezione. Qualora il Gestore accerti che l'occlusione del sifone o del pozzetto di ispezione sia determinata da scarichi inadeguati, si procederà in danno all'Utente.

Art. 22

(Realizzazione dei lavori di allacciamento)

1. Gli Utenti potranno provvedere direttamente, a mezzo di imprese di propria fiducia, alla realizzazione delle derivazioni private fognarie.

2. In tale ipotesi, l'Utente dovrà avvalersi di imprese iscritte alla CCIAA per l'attività di costruzione di acquedotti/fognature; l'Utente dovrà, inoltre, osservare le prescrizioni del Gestore e riportate in apposito Capitolato prestazionale.
3. L'Utente dovrà provvedere, nel rispetto della normativa urbanistica e delle norme vigenti in materia di sicurezza, a richiedere tutte le autorizzazioni e/o nulla osta necessari alla realizzazione dell'intervento.
4. Al Gestore saranno affidate le attività di sorveglianza e collaudo su dette derivazioni;
5. L'Utente risponderà dei danni dovuti a difetti di realizzazione per il ripristino della pavimentazione stradale nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 23

(Prescrizioni tecniche sulle derivazioni)

1. Il Gestore provvede alla costruzione delle opere di derivazione fino al sifone, compreso l'eventuale pozzetto di prelievo campioni di intercettazione dell'impianto interno di fognatura.
2. Il pozzetto in cui viene installato il sifone è di esclusiva proprietà del Gestore ed ad esso non è in alcun modo consentito l'accesso agli utenti privati.

CAPO IV

IMPIANTI INTERNI

Art. 24

(Impianti interni di fognatura)

1. L'impianto di fognatura nell'interno della proprietà privata, e comunque a monte del sifone, è eseguito a cura e spese dell'Utente in conformità alle seguenti prescrizioni.
2. E' vietato realizzare impianti a sistema misto che convogliano nella pubblica fognatura nera sia le acque piovane, che quelle usate. E' fatto inoltre assoluto divieto di immettere in fognatura rifiuti, anche se triturati.
3. I reflui devono essere immessi nelle opere di allacciamento a gravità e la quota della tubazione di innesto deve essere compatibile con quella del sifone di allacciamento posto dal Gestore.
4. Eventuali impianti interni di sollevamento dei reflui, che l'utente intendesse realizzare in caso di problemi di quote di allaccio, devono essere dotati di idonei pozzetti di calma a perfetta tenuta idraulica con chiusura tale da prevenire eventuali rigurgiti. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui. L'impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici. In caso di realizzazione di tale tipo di impianto, deve essere garantito al Gestore l'accesso per accertarne l'idoneità tecnica.
5. L'impianto interno deve essere regolarmente eseguito in forza di idoneo titolo edilizio.

Art. 25

(Prescrizioni e collaudo)

1. Il Gestore si riserva di verificare sotto il profilo tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio ed eventualmente formulare ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie.
2. In caso di modifica all'impianto interno, finalizzata all'installazione di un impianto di sollevamento di fognatura l'Utente deve darne preventiva comunicazione al Gestore, per le necessarie autorizzazioni.
3. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, nonché in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Capo, il Gestore potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o rifiutare la somministrazione del servizio.

CAPO V
TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE

Art. 26
(Tariffe)

1. Per la somministrazione del servizio è prevista una specifica tariffa stabilita dal Gestore che, inoltre, approva ogni variazione alla stessa.
2. La tariffa applicata per l'erogazione del servizio di fognatura comprenderà:
 - una **quota fissa**, da corrispondere *una tantum* all'atto della richiesta di allaccio, stabilita nella misura di euro 100,00 (cento euro e zero centesimi) per le spese di istruttoria della pratica.
 - una **quota variabile** calcolata in base alla quantità di reflui immessi nel collettore fognario e pari ad euro 0,21 (zero euro e ventuno centesimi), oltre oneri fiscali e spese di spedizione.
 - la portata dei reflui sarà valutata nella percentuale del 70% dei consumi idrici misurati a contatore.
 - non essendo il Gestore del Servizio Fognario direttamente responsabile della fornitura dell'acqua potabile (la fornitura di acqua potabile nella zona è a carico del Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri), sarà cura dell'Utente di esibire presso gli sportelli comunali le bollette attestanti i consumi idrici annuali, entro la fine di ogni anno solare.
 - Lo sportello comunale responsabile del servizio avrà cura di calcolare l'ammontare dell'importo dovuto.

Art. 27
(Fatturazione)

1. Il corrispettivo del servizio viene fatturato all'Utente con cadenza annuale.
2. Le bollette relative ai consumi fatturati possono essere inviate al luogo di residenza o a qualsiasi altro dichiarato dall'utente al momento della stipula del contratto o successivamente attraverso richiesta formale presentata al Gestore;
3. Il Gestore si riserva la facoltà di modificare il sistema di fatturazione.

Art. 28
(Modalità di pagamento)

1. Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate in fattura.
2. In caso di conguagli particolarmente elevati, per gli utenti in condizioni di disagio il Gestore su richiesta può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura salvo l'applicazione degli interessi pari al T.U. BCE.
3. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U. BCE più 3 punti.
4. Il Gestore decorsi i termini indicati in fattura potrà procedere con il recupero del credito addebitandole spese necessarie.
5. In ogni caso, qualora risultino non pagate n. 2 fatture successive e data la possibilità al Gestore dimettere in mora l'Utente mediante comunicazione scritta recante l'indicazione delle fatture insolute. Detta comunicazione recherà inoltre l'indicazione della data, non inferiore a 30 giorni dalla quella di ricezione, dopo la quale il Gestore, se l'Utente non avrà nel frattempo provveduto al saldo di quanto dovuto, procederà alla sospensione del servizio senza ulteriori comunicazioni.
6. Il Gestore si impegna a fornire all'Utente copia delle fatture insolute su richiesta dello stesso. L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione. Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità e, comunque, non oltre 45 giorni, per ottenere la riattivazione, l'Utente dovrà saldare tutte le fatture scadute, oltre gli interessi di mora.

7. Diversamente, se la sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 45 giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'Utente tutte le spese che il Gestore si troverà a sostenere. In quest'ultimo caso, qualora l'Utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di somministrazione e previo pagamento del corrispettivo richiesto.

CAPO VI

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 29

(Classificazione degli scarichi)

Ai fini dell'applicazione del presente Capo, gli scarichi sono così classificati:

- scarichi di acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche: acque reflue che, pur provenienti da insediamenti produttivi, presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche;

Art. 30

(Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili)

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate sono sempre ammessi, nel rispetto della normativa vigente, nonché delle norme tecniche previste nel presente Regolamento. Essi pertanto non necessitano di autorizzazione.
2. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili dovranno presentare la certificazione che attesti che lo scarico è di tipo domestico o assimilato al domestico.
3. Non è ammessa la possibilità di immettere, all'interno della rete fognaria, scarichi diversi da quelli domestici o assimilati a quelli domestici.

Art. 31

(Sversamenti anomali)

I titolari degli scarichi o i responsabili di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura, sono tenuti a dare immediata comunicazione al Gestore a mezzo telefono, e successivamente scritta, anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti all'interno di insediamenti privati. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici del Gestore e dell'Autorità competente per territorio.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32

(Applicabilità del diritto comune)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme di legge.

Art. 33

(Obbligatorietà)

Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli Utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Art. 34

(Sanzioni e penali)

1. Ciascun Utente è tenuto a rispettare gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Regolamento.
2. Ogni violazione può essere accertata e contestata dal Gestore o altre Autorità competenti. L'applicazione delle penali previste dal presente Regolamento non pregiudica ulteriori responsabilità di natura civile, penale o amministrativa a carico del contravventore.
3. Nell'eventualità che il Gestore accerti, nel corso dell'ordinaria attività di gestione e controllo, violazioni delle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06, provvede ad informare senza indugio l'Autorità Giudiziaria.
4. Qualsiasi danno alle infrastrutture del Servizio di Fognatura causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'Utente, sarà riparato a cura del Gestore, con addebito diretto ai responsabili del danno.
5. L'Utente sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, degli addebiti per le ipotesi previste nei singoli articoli del presente Regolamento.

Art. 35

(Reclami)

Ogni reclamo in merito ad interruzioni e/o malfunzionamento accertato del servizio dovrà essere inoltrato al Gestore in forma scritta, per posta, tramite e-mail, o direttamente presso le sedi territoriali.

Art. 36

(Controversie)

Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra utenti e altri soggetti terzi. Nel caso in cui venga adita l'Autorità giudiziaria, si riconosce competente quella ordinariamente competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Art. 37

(Trattamento dei dati personali)

Titolare del trattamento è:

Comune di Viggiano

via Roma 51 – 85059 – Viggiano (PZ)

Codice Fiscale e P. IVA: 00 182 930 768

Il Gestore garantisce che il trattamento dei dati personali (ed eventualmente di quelli sensibili) forniti dagli utenti, ovvero acquisiti nell'ambito dell'attività da questi svolta, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche all'estero) dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi

previsti dalla Legge. Ai sensi della d.lgs. 196/2003, tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi. Sarà cura del Gestore far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.